

Camera di Commercio Internazionale – Sezione Italiana

ICC Italia

STATUTO

Art. I – Costituzione e Denominazione

Il Comitato Nazionale Italiano della Camera di Commercio Internazionale, denominato per brevità anche ICC Italia, è un'associazione senza fine di lucro costituita nel 1920 quale Comitato Nazionale della Camera di Commercio Internazionale (ICC International Chamber of Commerce), organizzazione con sede a Parigi, il cui fine fondamentale è la promozione di una economia aperta a livello mondiale, anche per contribuire al mantenimento della pace e delle amichevoli relazioni tra i popoli.

Art. II – Scopi

ICC Italia ha come obiettivo di operare nell'ambito della Camera di Commercio Internazionale (ICC), nell'interesse del mondo degli operatori economici italiani. ICC Italia si prefigge lo scopo di contribuire allo sviluppo ed al miglioramento dei rapporti economici internazionali nonché di adoperarsi per far sì che i principi e gli orientamenti sostenuti dalla ICC su piano internazionale trovino, quando opportuno, applicazione anche sul piano nazionale.

In particolare, a tali fini ICC Italia:

- a) partecipa – nell'interesse delle imprese italiane che svolgono attività nei settori dell'industria, del commercio, della finanza, delle assicurazioni, dei trasporti, del turismo, dell'agricoltura e in genere in ogni altro settore interessato a rapporti economici internazionali – all'azione della ICC, organizzando e definendo l'elaborazione di orientamenti e posizioni comuni da assumere in quella sede;
- b) svolge un'azione costante per:
 - il miglioramento delle condizioni atte a promuovere lo sviluppo delle attività economiche a livello internazionale, favorendo l'internazionalizzazione delle imprese nazionali, specie delle piccole e medie imprese;
 - la soluzione dei correlati problemi economici, ivi compresi la tutela della concorrenza e della proprietà industriale ed intellettuale;
- c) favorisce la collaborazione tra gli operatori economici dei vari Paesi e fra le loro organizzazioni e in particolare a livello dei Comitati Nazionali della ICC;
- d) promuove iniziative atte a migliorare – tenendo conto dello sviluppo delle tecnologie – l'informazione e la formazione concernenti l'economia internazionale e le normative ad essa relative;

Art. III – Sede e durata

ICC Italia ha sede in Roma; con delibera dell'Assemblea può istituire uffici e delegazioni in altre città.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea.

Art. IV – Soci

ICC Italia comprende:

- a) soci collettivi
- b) soci individuali.

Possono far parte di ICC Italia, in qualità di soci collettivi: le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, la loro Unione nazionale e quelle territoriali o settoriali; le Associazioni di categoria dell'agricoltura, industria, commercio, finanza, assicurazioni, trasporti, turismo, artigianato e in genere le associazioni nazionali e territoriali la cui attività rientri nel suo campo di azione.

Possono far parte di ICC Italia, in qualità di soci individuali: le aziende agricole, industriali, commerciali, bancarie, finanziarie, assicurative, di trasporto, di turismo e in genere tutte le aziende ed enti che svolgono attività economiche, con risvolti internazionali, nonché gli operatori economici, gli studi professionali e le persone che si interessano ai problemi che formano oggetto dell'attività di ICC Italia.

Il numero dei soci è illimitato.

Sull'ammissione delibera il consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione.

La qualifica di socio non è trasferibile.

Art. V – Quote associative

Le quote annuali di associazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale deve essere versata all'atto dell'ammissione e, successivamente, entro il mese di febbraio di ciascun anno.

L'associazione a ICC Italia comporta l'adesione alla ICC e dà diritto alla partecipazione dei soci all'attività ed ai congressi della ICC in conformità alle disposizioni statutarie della stessa.

Art. VI – Rapporto associativo

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

All'atto dell'ammissione di un ente, il Consiglio Direttivo può autorizzare che il rapporto associativo sia limitato nel tempo in osservanza degli obblighi statuari dell'ente medesimo o dei vincoli imposti allo stesso, senza che ciò possa comportare una qualsiasi limitazione nei rapporti associativi non funzionalmente correlata a detta temporaneità.

Art. VII – Recesso, decadenza od esclusione del socio

Il rapporto associativo si scioglie a seguito di recesso, decadenza od esclusione del socio.

Il recesso deve essere comunicato al Segretario Generale, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della fine dell'anno ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

La decadenza può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo per protratto inadempimento all'obbligo (che la decadenza non fa comunque venir meno) di versare le quote associative dovute.

L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea per gravi motivi su proposta del Consiglio Direttivo, previa contestazione all'interessato e concessione allo stesso di un termine per formulare deduzioni scritte al Consiglio Direttivo. Ove questo ritenga di accoglierle, deliberando la revoca della proposta di esclusione, ne darà poi comunicazione all'Assemblea.

L'esclusione avrà effetto dalla comunicazione all'interessato.

Art. VIII – Organi di ICC Italia

1. Gli organi di ICC Italia sono:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Comitato di Presidenza
 - d) il Presidente
 - e) la Commissione finanziaria
 - f) le Commissioni di studio
 - g) il Segretario Generale

2. Gli organi di ICC Italia svolgono la propria attività a titolo gratuito, ad eccezione del Segretario Generale e fatto salvo l'eventuale rimborso di spese vive sostenute in connessione ad attività svolte nell'interesse di ICC Italia.

Art. IX- Assemblea

L'Assemblea di ICC Italia è convocata dal Presidente di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta – con l'indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione – almeno un quinto dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di ICC Italia o, in sua assenza, dal Vicepresidente a norma dell'Art. XV dello statuto o da un socio nominato dall'Assemblea; si riunisce almeno una volta all'anno e provvede alla nomina del Presidente della Sezione, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo e delibera le modifiche dello Statuto.

Art. X – Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione trasmessa, per raccomandata, corriere, fax, o posta elettronica almeno quindici giorni, o, in caso di urgenza, sette giorni, prima dalla data fissata per la riunione e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione e contenente altresì, in caso di proposte di modifiche dello Statuto, il testo di tali proposte.

All'Assemblea hanno diritto di intervenire, anche a mezzo di delega, i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei portatori di voto e le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi; per le modifiche dello Statuto è necessaria l'approvazione della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento di ICC Italia è necessario il voto favorevole di due terzi dei soci.

Delle delibere viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale o, in sua assenza, della persona che il Presidente nomina segretario fra i presenti; occorrendo, il Presidente può nominare due scrutatori.

Il verbale dell'Assemblea rimane agli atti di ICC Italia.

Art. XI - Il Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo, salvo il disposto dell'Art. XII, sono eletti dall'Assemblea in numero non inferiore a venticinque e non superiore a sessanta. Il numero dei componenti, ove non sia stabilito dall'Assemblea, è determinato dal Consiglio stesso.

L'Assemblea, nell'eleggere i Consiglieri, dovrà soddisfare l'esigenza di un'equa rappresentanza dei settori economici aderenti a ICC Italia.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio Direttivo persone esperte dei rapporti economici internazionali, anche senza una specifica rappresentatività di particolari categorie economiche,

I Consiglieri durano in carica un triennio. Alla scadenza possono essere confermati; la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

Art. XII – Integrazione del Consiglio Direttivo

Nel caso di posti vacanti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrarsi per cooptazione, tenendo presenti i criteri di rappresentatività di cui all'Art. XI.

I Consiglieri cooptati restano in carica sino alla prossima Assemblea, che dovrà pronunciarsi al riguardo.

Tuttavia, se i posti vacanti superano la metà, dovrà essere convocata l'Assemblea per la rinnovazione totale del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo nel corso del triennio rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Art. XIII – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con le modalità di cui al primo comma dell'Art. X.

Si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente quando il Presidente lo reputi opportuno oppure ne venga fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione.

E' ammessa la partecipazione alle sedute consiliari anche mediante teleconferenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Segretario Generale e dal Presidente.

Art. XIV – Poteri e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina i delegati effettivi e i delegati supplenti nel Consiglio internazionale della ICC; quando i delegati sono scelti all'infuori dei membri del Consiglio Direttivo della Sezione, essi ne divengono membri di diritto.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione di ICC Italia in ordine al perseguimento degli scopi sociali, svolgendo tutte le opportune attività che non siano riservate all'Assemblea dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può indirizzare raccomandazioni nei riguardi dell'attività delle Commissioni ed altri organi internazionali della ICC.

Art. XV – Il Comitato di Presidenza

I componenti del Comitato di Presidenza sono eletti dal Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea, in numero di non meno di quattro e non più di undici; durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Essi sono scelti tra i membri del Consiglio Direttivo in modo da assicurare la rappresentanza delle maggiori categorie aderenti alla Sezione, per orientare questa nel senso meglio rispondente alle sue finalità.

I membri del Comitato di Presidenza sono Vice-Presidenti di ICC Italia. Il più anziano di età tra essi sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente – ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne venga richiesto da due dei suoi membri con indicazione degli argomenti di cui si richiede la discussione – almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con le modalità di cui al primo comma dell'Art. X.

E' ammessa la partecipazione alle sedute anche mediante teleconferenza.

Il Comitato di Presidenza può formulare direttive in merito all'attività della Sezione, compresa la costituzione delle Commissioni di studio; nomina il Segretario Generale di ICC Italia.

Delle riunioni del Comitato di Presidenza viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente.

Art. XVI – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio, ove non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea; rimane in carica un triennio e può essere confermato; è il rappresentante di ICC Italia nei confronti dei terzi. Come tale, la rappresenta pertanto anche in seno alla ICC.

Convoca e presiede le Assemblee, le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, cura l'attuazione delle relative delibere e sovrintende all'attività degli Organi esecutivi di ICC Italia.

Art. XVII – La Commissione finanziaria

I componenti della Commissione finanziaria sono nominati anche tra non soci dal Consiglio, ove non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea, in numero non inferiore a tre e non superiore a sette; il Presidente – nominato dal Consiglio ove non vi abbia provveduto l'Assemblea – fa parte di diritto del Comitato di Presidenza; i componenti durano in carica un triennio e possono essere confermati.

E' ammessa la partecipazione alle sedute anche mediante teleconferenza.

La Commissione finanziaria predispose il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di ICC Italia e li sottopone con una propria relazione al Consiglio Direttivo.

Art. XVIII – Le Commissioni di studio

Il Presidente ed i componenti delle Commissioni di studio ICC Italia sono nominati dal Presidente di ICC Italia.

E' ammessa la partecipazione alle sedute anche mediante teleconferenza.

Il Presidente di ciascuna Commissione di studio rappresenta la Sezione in seno alla corrispondente Commissione internazionale ICC. La Commissione può delegare anche altri suoi membri a partecipare ai lavori internazionali.

Art. XIX – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato di Presidenza; esplica il suo mandato secondo le direttive del Presidente; è preposto agli uffici di ICC Italia e ne amministra il personale.

Il Segretario Generale ha i poteri di firma, anche bancari, necessari alla gestione ordinaria di ICC Italia.

E' responsabile di fronte al Consiglio Direttivo del funzionamento di ICC Italia.

Il Segretario Generale:

- a) organizza i lavori tecnici attinenti al perseguimento delle finalità di ICC Italia;
- b) propone, alle istanze componenti, provvedimenti intesi a migliorare le relazioni economiche;
- c) mette a disposizione dei soci i rapporti e le prese di posizione della ICC e fornisce informazioni circa l'attività svolta da ICC Italia in particolare e dalla ICC in generale;
- d) agisce come organo di coordinamento e di collegamento tra la ICC ed i soci di ICC Italia;
- e) agisce come organo di collegamento di ICC Italia con la ICC e con gli altri Comitati Nazionale della ICC.

Art. XX – Fondo comune

Il fondo comune è alimentato dai contributi dei soci e dai beni che pervengano a ICC Italia a qualsiasi titolo.

Esso viene investito secondo le direttive impartite dal Presidente.

I prelevamenti dalle disponibilità depositate presso aziende di credito o di altri istituti finanziari sono effettuati con la firma del Presidente o del Segretario Generale o di altra persona a ciò delegata dal Consiglio Direttivo.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Sezione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. XXI – Scioglimento di ICC Italia

In caso di scioglimento di ICC Italia il Consiglio provvede alle operazioni di liquidazione avvalendosi, se del caso, di un professionista. Il bilancio di liquidazione è approvato dall'Assemblea che delibera sulla destinazione dell'eventuale attivo netto, con l'osservanza di quanto imposto al riguardo della legge.